

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI SOCIALI IN ORO

CIG B537E44BBF

## 1. Oggetto e descrizione della fornitura.

L'oggetto dell'affidamento è la fornitura di distintivi in oro da destinare ai soci del Club Alpino Italiano. Le caratteristiche della fornitura sono di seguito descritte:

Codice CAI identificativo	Q.tà	Materiale	Attacco	Formato	Confezione
MAT517 (soci 25li)	100	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 2,50)	puntina e bottone o fermaglio dorati	normale	singolarmente in astuccio di crepella argento
MAT518 (soci 25li)	240	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 1,20)	puntina e bottone o fermaglio dorati	mignon	singolarmente in astuccio di crepella verde
MAT520 (soci 50li)	300	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 2,80)	puntina e bottone o fermaglio dorati	scudo	singolarmente in astuccio di crepella blu
MAT522 (soci 60li)	80	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 2,80)	puntina in oro e bottone dorato	scudo	singolarmente in astuccio di crepella rossa

Le caratteristiche tecniche (disegno, materiali, pesi, smaltatura e rifinitura) sono tassative. Non sono ammesse deroghe nelle modalità di fabbricazione rispetto al materiale visionato.

## 2. Esecuzione del contratto.

Al fine di acquisire ogni ulteriore descrizione delle caratteristiche, la società aggiudicataria dovrà prendere visione dei campioni del materiale elencato previo appuntamento con l'Ufficio Acquisti.

La fornitura sarà suddivisa in due tranches, sulla base di ordinativi inviati con cadenza trimestrale, con un termine massimo di quaranta giorni, dalla data dell'ordine, per la consegna, che avverrà a cura, spese e rischio dell'aggiudicatario presso il magazzino del Club Alpino Italiano a Milano in via Petrella 19.

Il primo ordinativo sarà inviato entro trenta giorni dalla stipula del contratto. I quantitativi del materiale sono suddivisi nel modo seguente:

Codice CAI	Q.tà totali	1° tranche	2° tranche
MAT517	100	100	-----
MAT518	240	-----	240
MAT520	300	300	-----
MAT522	80	-----	80

L'imballaggio dovrà avvenire in scatole a gruppi non superiori a 50 pezzi.

Il CAI effettuerà, per ogni singola consegna, delle verifiche di conformità del materiale fornito con le caratteristiche tecniche richieste, prelevando a propria discrezione, per ciascun lotto uno o più campioni. In caso di non conformità, accertata anche durante l'utilizzo e relativamente ad una delle seguenti caratteristiche, la società è obbligata, fatti salvi i maggiori danni, alla sostituzione gratuita dei pezzi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta:

- non conformità del peso superiore al 10% (dieci per cento) in meno, calcolata con riferimento alla media ottenuta dai singoli valori dei pezzi per ciascun campione;
- non conformità del materiale utilizzato per la fabbricazione;
- non conformità del disegno rispetto al campione consegnato dal CAI.

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa a seguito di ogni consegna.

### **3 – Revisione prezzi.**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

### **4 - Clausola risolutiva espressa.**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- a. dichiarazione sostitutiva non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b. ritardo di oltre trenta giorni consecutivi sui termini della consegna, anche parziale, della fornitura;
- c. presenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, emersi in esito a verifiche condotte in corso di esecuzione del contratto;
- d. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- e. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nelle ipotesi sopraindicate il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del CAI, da trasmettere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

### **5 - Penali.**

La società, fatta salva la risoluzione del contratto, nel caso di ritardo di venti giorni consecutivi sui termini della consegna di ogni singola fornitura, è soggetta ad una penale di euro 200, maggiorata di euro 20 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In caso di sostituzione ritardata dei distintivi non conformi, il CAI può applicare una penale analoga a quanto previsto al comma 1.

L'applicazione della penale è notificata alla società mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e viene effettuata, ove possibile, con l'addebito sui crediti della Società per le prestazioni.

### **6 - Foro competente.**

Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono in via esclusiva al foro di Milano.

### **7 - Codice etico.**

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., l'appaltatore s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito [www.cai.it](http://www.cai.it) al seguente link [https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice\\_comportamento\\_CAI.pdf](https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf) accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

La violazione da parte dell'appaltatore delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente disciplinare; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità dell'appaltatore sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il presente accordo con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che l'appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

## **8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

La Società si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. In particolare si impegna:

- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice identificativo di gara che sarà comunicato in fase di aggiudicazione;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori per la fornitura e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

## **9 - Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## **10 – Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che:

Titolare del trattamento è: il Legale Rappresentante, nonché Presidente generale del Club Alpino Italiano (CAI), Antonio Montani, domiciliato per la carica in Via Errico Petrella, 19 – 20124 Milano.

Responsabile del trattamento è: il Direttore del Club Alpino Italiano, dott. Matteo Canali (direzione@cai.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) è: l'avv. Rosamaria Gallo (privacy@cai.it). Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti per le finalità connesse alla procedura.

Conferimento obbligatorio: a tal riguardo tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il partecipante è tenuto a renderli, pena la mancata partecipazione alla procedura.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: nell'ambito della normativa vigente, i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dell'incarico, nonché a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura selettiva e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di attribuzione dell'incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.